

MOZIONE PER L'ESTENSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SCOPI DI LUCRO E CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ECONOMICA, NONCHÉ ALLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 119 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

PREMESSO CHE:

- l'art. 119 DPR 115/2002, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attualmente, così recita *"il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica"*;
- la norma, così come formulata, esclude aprioristicamente dal proprio ambito di applicazione, gli enti e le associazioni che perseguono scopi di lucro e che esercitano attività economica, nonché le persone giuridiche, a nulla quindi rilevando l'eventuale sussistenza dei limiti reddituali previsti dagli articoli 76 e 77 del DPR medesimo, nonché l'oggettiva impossibilità per detti enti, associazioni e persone giuridiche di accedere alla giustizia, violando, di fatto, principi sia costituzionali che di diritto comunitario;
- sul punto, infatti, accanto agli articoli 2, 3 e 24 Costituzione, si pongono anche l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha introdotto il *"principio della tutela giurisdizionale effettiva"*, nonché l'articolo 6 c. 3 c) della CEDU;
- in relazione all'*"effettività della tutela giurisdizionale"* la Corte di Giustizia europea, nella sentenza C-279/09 del 22/12/2010 (DEB/Repubblica Federale di Germania), ha opportunamente affermato che tale *"principio, quale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l'aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l'esonero dal pagamento anticipato di spese giudiziali e/o l'assistenza legale. Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell'oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, della posta*

in gioco per quest'ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili, nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l'entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell'ostacolo all'accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile. Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo - di lucro o meno - della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio";

- in sostanza, quindi, nelle controversie transfrontaliere di cui alla Direttiva 2003/8 CE, recepita con il D.lgs. 27 maggio 2005, n. 116, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto il diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche alle persone giuridiche, in quanto espressione del più ampio diritto all'equo processo di cui all'art. 6 CEDU;
- ne consegue che, laddove di detta estensione interpretativa si tenesse conto solo nelle controversie transfrontaliere, verrebbero evidentemente lesi i diritti costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 24 Costituzione;

RITENUTO ALTRESÌ CHE:

- la Corte Costituzionale, alla quale già più volte sono state rimesse questioni di costituzionalità dell'articolo in oggetto, ha avuto modo di chiarire (ad esempio nella sentenza 35/2019 pronunciata su ricorso incidentale del TAR Marche), che "*censure di carattere generale, senza alcun riferimento a circostanze concrete, che renderebbero necessario il ricorso al beneficio al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 24 Costituzione*", finirebbero per "*incidere su una sfera riservata alla discrezionalità legislativa, non limitabile da un intervento costituzionalmente vincolato*" e che "*in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia*";
- non si può pertanto prescindere da uno specifico intervento del legislatore che, nel contemperamento degli interessi sottesi e dei principi costituzionali e comunitari (anche sanciti dalla citata sentenza della Corte di Giustizia europea), ampli la portata applicativa dell'articolo 119 DPR 115/2002 anche agli enti e alle associazioni che perseguono scopi di lucro e che esercitano

attività economica, nonché alle persone giuridiche, stabilendo specifici criteri oggettivi, anche reddituali, per la loro ammissione;

- come noto, il tessuto socio-economico italiano è caratterizzato da piccole e medie imprese che, sovente, si trovano nell'oggettiva impossibilità di promuovere giudizi per la tutela dei propri diritti o procedure di recupero dei propri crediti a causa dell'incapacità economica di sostenerne gli ingenti costi, vieppiù in un periodo storico ed economico come quello attuale;
- tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

a questo Congresso di conferire mandato al futuro Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le iniziative politiche e/o statutarie e/o regolamentari finalizzate ad ottenere la revisione dell'art. 119 DPR 115/2002, prevedendo il diritto ad essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche agli enti e alle associazioni che perseguono scopi di lucro e che esercitano attività economica, nonché alle persone giuridiche, stabilendo specifici criteri oggettivi per la loro ammissione; tenuto altresì conto dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia europea.

Ancona, 27 settembre 2021

avv. Simona Mengarelli

Presidente AIGA Sezione Ancona